



COMUNE DI BUSCATE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORDINANZA

N. 14 DEL 20/03/2024

OGGETTO:

CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DELLA COSTIERA DAL GIORNO 25.03.2024 AL GIORNO 12.04.2024 PER LAVORI DI POTENZIAMENTO SERVIZIO FOGNARIO.

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Vista la comunicazione pervenuta ai nostri uffici in data 19.03.2024, ns protocollo 3107, inerente lo svolgimento di lavori di potenziamento del servizio di fognatura in Via della Costiera, per conto di CAP HOLDING S.P.A.;

Premesso che i lavori in argomento fanno parte di un progetto approvato in sede di Giunta Comunale, giusta delibera del 11.04.2022 n. 39;

Richiamato qui il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, presentato da CAP HOLDING S.P.A. in data 15.02.2024 protocollo nr. 1874;

Preso atto che la ditta esecutrice dei lavori è:

MEZZANZANICA S.P.A. con sede a Parabiago (MI) in Via Vicinale dei Boschi di Ravello di Ponente civ. 1a – C.F./P.IVA 07534110155, la quale ha l'obbligo di provvedere a tutta la segnaletica stradale e di cantiere occorrente per la regolare esecuzione dei lavori;

Considerate le caratteristiche strutturali della strada interessata dai lavori;

Accertato che l'esecuzione di tali lavori rende indispensabile modificare, in via temporanea, il normale assetto viabilistico nel tratto interessato dai lavori;

Attesa pertanto l'esigenza di consentire tali lavori in condizioni di sicurezza per gli operatori e per l'utenza stradale;

Ritenuto a tal fine necessario disporre della circolazione veicolare dinamica e statica, limitatamente al tempo previsto di esecuzione dei lavori;

Visto il vigente Piano Urbano del Traffico;

Visti gli artt. 5, 7, 21 e 37 del D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada);

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada);

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 (G.U. n. 226 del 26.09.2002) ed in applicazione del medesimo;

Visto gli artt. 107 e 109 del D. L.vo 18/08/2000, n° 267 (Testo unico leggi sull'ordinamento enti locali);

Attesa la propria competenza nell'adozione del presente atto;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, a partire dal giorno **25 Marzo 2024** fino al giorno **12 Aprile 2024**, limitatamente al tempo necessario allo svolgimento dei lavori, la modifica temporanea della viabilità in VIA DELLA COSTIERA come di seguito specificato:

- 1. CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DI STRADA INTERESSATO DALL'AREA DI CANTIERE (DAL CIVICO 25 A VIALE 2 GIUGNO)** con conseguente **ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO DA POSIZIONARE ALL'INTERSEZIONE CON VIA DEI CAMPACCI** con esclusione di persone residenti, autorizzati, mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia;

Si demanda alla ditta **MEZZANZANICA S.P.A.**, in qualità di esecutrice dei lavori, ogni onere e responsabilità per l'installazione, la sorveglianza anche notturna e la successiva rimozione di tutta la segnaletica stradale (orizzontale, verticale e complementare), che sarà conforme ai dettati del D.L.vo 30.04.92. n. 285 – Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002.

Il presente provvedimento entrerà in vigore e si intenderà automaticamente revocato rispettivamente con la posa e la rimozione della prescritta segnaletica, nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente e conformemente all'elaborato allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.

Dovranno essere adottate tutte le misure idonee per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità previste dalla normativa in vigore, con particolare riferimento a quelle contenute nell'art. 21 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e artt. 30 e successivi del relativo Regolamento di Esecuzione.

Dovrà essere sempre assicurato il transito ai veicoli sulla via e ad eventuali mezzi di soccorso, evitando situazioni di criticità quali intralcio, congestione o rallentamenti.

In caso di imprevisti nell'esecuzione dei lavori che vadano a modificare quanto riportato nel presente atto, si dovranno concordare le modalità del nuovo intervento con l'Ufficio di Polizia Locale, al fine di garantire la viabilità e la salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico interesse.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai residenti, ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati.

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate, potranno essere adottati dagli Organi competenti, conformemente alle disposizioni codicistiche, per costituire essi provvedimenti parte integrante della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico, oltre che con la pubblicazione all'Albo Pretorio, anche mediante l'apposizione della prescritta segnaletica verticale mobile.

Al termine dei lavori, si rammenta inoltre l'obbligo della ditta stessa di ripristino dei luoghi e della segnaletica stradale presente prima dell'inizio lavori stessi.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia;

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile dell'Area Polizia Locale.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza. Nei confronti degli inadempimenti saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal citato D. Lvo 285/92.

Gli operatori di Polizia Locale, nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui l'articolo 12 del nuovo Codice della Strada sono incaricati dalla vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Questa amministrazione declina ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dall'esecuzione dei lavori in questione.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza alla ditta MEZZANZANICA S.P.A. in qualità di richiedente.

L'invio, per conoscenza, di copia della presente ordinanza a:

- Stazione Carabinieri di Cuggiono
- Commissariato P.S. Legnano
- Croce Azzurra Buscate
- 118 di Varese
- VV.FF. Inveruno
- Gruppo Volontari della Protezione Civile
- Responsabile Area Tecnica Comunale – Sede
- Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria - Sede
- Ufficio Relazioni con il Pubblico – Sede



IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

Comm. Capo Roberto Manduci